



COMUNE DI SORRADILE

Provincia di Oristano

SETTORE AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO – TRIBUTI – ECONOMATO SERVIZI DI STAFF e ALLA PERSONA

C.F.: 80006190955 Tel.: 0783-69023 P. I.V.A.: 0069150955 Fax.: 0783-69404

Regolamento disciplinante l'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture

(D. Lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)

Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n 24 del 22/08/2025

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale ____

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui si rinvia in modo dinamico.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere agli affidamenti diretti secondo le soglie previste dall'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del Codice. 36/2023, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Nel primo atto della procedura il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
4. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
5. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
6. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi, ai contratti a titolo gratuito, agli affidamenti in modalità *in house providing* e agli affidamenti dei servizi alla persona previsti dall'art. 128 del Codice.
7. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.

Art. 2 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti di affidamento diretto è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, offrano opportunità anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 -Obblighi di trasparenza

1. Per gli affidamenti diretti trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 4 -Principio di rotazione

1. Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano il numero di partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di aggiudicazione o di affidamento all'operatore uscente immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano: a) ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi di cui all'allegato 1; b) appartengano alla medesima fascia economica di cui al successivo art. 5.

3. La rotazione si attua in relazione alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 5- Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 40.000	> € 15.000 e < € 40.000
C	> € 40.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 40.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Art. 6 -Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa dal contraente uscente.

Art. 7 - Controlli

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le previsioni della verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Verifiche
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite.
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.

Art. 8–Oggetto dei controlli

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture esclusivamente di importo inferiore a 40.000 euro;

2. Le verifiche devono riguardare almeno i seguenti aspetti:

Valore dell'affidamento al netto dell'IVA	Criterio estrazione	Controlli da effettuare
< 5.000 EUR	10%	-Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti sul modulo fornito dal comune -DURC
5.000-14.999,99 EUR	15%	-Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti sul modulo fornito dal comune -DURC -Annotazioni casellario ANAC -Verifica White List in caso di settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, della L.190/2012)
15.000-39.999,99 EUR	20%	-Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso dei requisiti sul modulo fornito dal comune -DURC -Annotazioni casellario ANAC -Verifica White List in caso di settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazione mafiosa (art.1, comma 53, della L.190/2012)

Art.9 - Modalità dei controlli a campione

1. I controlli sono effettuati a campione. ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

2. Il campione da sottoporre al controllo è così: individuato:

- per affidamenti di importo inferiore a € 4.999,99:

nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati, con arrotondamento all'unità superiore.

- Per affidamenti di importo compreso tra € 5.000,00 e € 14.999,99:

nella percentuale del 15% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito

degli affidamenti diretti operati, con arrotondamento all'unità superiore.

- Per affidamenti di importo compreso tra € 15.000,00 e € 39.999,99:

nella percentuale del 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati, con arrotondamento all'unità superiore.

3. I controlli a campione saranno effettuati due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06 compreso);

- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12 compreso).

4. In fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando gli affidamenti assegnati a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento e fino alla data del 31/12/2025;

5. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale anche mediante ausilio di strumenti informatici previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato, disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle relative "Determinazioni a contrarre".

6. Conclusa la fase di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura del RUP di ciascun affidamento o da altro personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato.

Art. 10 – Esiti delle verifiche

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

2. A tal fine l'Amministrazione invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

3. Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

4. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

Art. 11 – Garanzie

1. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

2. Alla garanzia definitiva, qualora richiesta, non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 12 – Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avviene, di norma, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.
2. Con motivata disposizione recata nella determinazione a contrarre il contratto può essere concluso con una delle modalità di stipula previste al comma 1 dell'art.18 del codice ritenuta più tutelante e meglio capace di dare certezze e contenuti tecnicamente corretti in relazione all'oggetto contrattuale.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio on line della stazione appaltante, contestualmente andrà pubblicato nella sezione trasparenza (bandi e contratti) e nella sezione dedicata ai regolamenti dell'ente.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.
3. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.